**SISMA 2016-2017. RECUPERO CONTRIBUZIONE SOSPESA. CHIARIMENTI INPS**

**E’ il 15 gennaio 2020** il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, nonché la rateizzazione nella misura massima di 120 rate mensili, **nel limite tuttavia del 40% degli importi dovuti**.

Inoltre, l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 123/2019, introdotto in sede di conversione in legge, ha riconosciuto la riduzione del predetto onere contributivo in favore delle imprese e dei professionisti “

L’INPS ha chiarito che il riconoscimento della riduzione contributiva alla misura del 40% è subordinato al rispetto del cosiddetto “*de minimis*” e, limitatamente alla misura eccedente, alla previa dimostrazione - sulla base di apposita certificazione - del danno subito come conseguenza diretta del sisma.

Per l’Istituto la concessione di incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione non rientra nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di sgravi usufruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, non sono suscettibili di incidere sulla concorrenza.

In questo caso, quindi, la riduzione contributiva del 40% del dovuto - applicata sulla quota a carico del lavoratore, del collaboratore o dell’associato in partecipazione - non è soggetta all'osservanza delle regole in materia di *de minimis* previste dai regolamenti comunitari di settore e può quindi essere fruita senza  limitazioni.

**L’agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro, invece, può essere riconosciuta soltanto all'esito degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), finalizzata all'accertamento della compatibilità dell’aiuto con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza.**

Nelle more della registrazione della misura sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione da parte dell’Istituto del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva,**il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi**, mediante:

* pagamento in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020;
* rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, già in corso alla data dell’evento sismico.

Qualora la domanda di rateizzazione sia già stata presentata entro la scadenza del 15 ottobre 2019,  la stessa dovrà comunque essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati entro il 15 gennaio 2020.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50. Il versamento delle rate successive alla prima, dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza del piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

**Artigiani e commercianti**

Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro il 15 gennaio 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento della prima rata in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare il modello “F24”, indicando l’apposita codeline presente nelle comunicazioni bidirezionali del Cassetto previdenziale, nella sezione “Atti emessi – dilazioni” (tipo atto: “Indicazioni generiche per ripresa pagamenti su contributi sospesi”).